



COMUNE DI MAROPATI

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Codice Fiscale (Partita IVA) 00312730807

Tel. (0966) 944381 - 945770 – Fax 945317

Al Sig. Sindaco

MAROPATI

Al Sig. Presidente del Consiglio

MAROPATI

Al Revisore dei conti

MAROPATI

Ai Responsabili di Area

Al Responsabile della Trasparenza

Al Nucleo di Valutazione

Prot. n. 2058 del 22 APR. 2014

OGGETTO: Controllo successivo del segretario comunale relativo al secondo semestre dell'anno 2013.

1-PREMESSA E METODOLOGIA

Visto l'art. 4 del vigente Regolamento dei controlli interni che testualmente dispone:

Art. 4

Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva

9

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase successiva, dal Segretario, assistito dal Responsabile del servizio finanziario, eventualmente avvalendosi del supporto del Nucleo di valutazione.

2. Il controllo viene effettuato sulle determinazioni aventi una rilevanza economica superiore ad € 500,00 e sulle ordinanze adottate dai responsabili di servizio, sulla base di standard di riferimento elaborati attraverso apposita griglia di raffronto che tiene conto delle leggi, dei regolamenti, degli indirizzi di governo. Gli standard e la griglia sono elaborati dal Segretario eventualmente avvalendosi del supporto del Nucleo di valutazione.

3. Il controllo avviene in particolare sulla base dei seguenti indicatori:

a) rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;

b) correttezza e regolarità delle procedure;

c) correttezza formale nella redazione dell'atto.

4. Il controllo di cui al presente articolo viene effettuato su tutti gli atti attraverso un sorteggio casuale effettuato con cadenza semestrale dal Segretario in misura non inferiore al 10% del totale degli atti adottati per ciascun responsabile di servizio. Le tecniche di campionamento sono elaborate dal Segretario eventualmente avvalendosi del supporto del Nucleo di valutazione.

5. Il Segretario predispose un rapporto semestrale che viene trasmesso ai responsabili di servizio e al Sindaco

Rilevato che nel semestre luglio/dicembre 2013 sono state poste in essere:

- n.35 determinazioni responsabile dell'Area tecnica
- n. 7 determinazioni responsabile dell'Area amministrativa
- n. 8 determinazioni responsabile Area finanziaria
- n. 1 permessi a costruire responsabile Area tecnica

Ritenuto che per l'individuazione delle determinazioni di cui sopra da sottoporre al controllo è stato utilizzato il seguente criterio: estrazione casuale del 10% delle determinazioni di ciascuna area, come da regolamento.

Ritenuto che il controllo successivo possa essere effettuato con riferimento ad indicatori di legittimità ed indicatori di qualità.

Ritenuto che gli indicatori di legittimità possano essere individuati come segue:

- **RISPONDENZA DELL'ATTO ALLA NORMATIVA VIGENTE** - L'atto in esame rispetta la normativa vigente.
- **RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA** - L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella Sezione Amministrazione Trasparente.
- **RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SETTORE** - L'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati.
- **CORRETTEZZA DEL PROCEDIMENTO** - L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 241 del 1990.

Ritenuto che gli indicatori di qualità possano essere individuati come segue:

- **QUALITA' DELL'ATTO** - L'atto in esame risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa.

Dato atto che, con i criteri di cui sopra, si è provveduto ad effettuare il controllo successivo relativamente a n.35 determinazioni poste in essere dal Responsabile dell'Area tecnica e n. 1 permesso a costruire rilasciato nel periodo in considerazione mediante estrazione elettronica, come da verbale del 19/03 / 2014

Atti privi di rilievi:17

Atti con rilievi:18

Dato atto che con i criteri di cui sopra si è provveduto ad effettuare il controllo successivo relativamente a n. 8 determinazioni poste in essere dal Responsabile dell'Area economica finanziaria mediante estrazione elettronica, come da verbale del 19/03 / 2014

Atti privi di rilievi:3

Atti con rilievi:5

Dato atto che con i criteri di cui sopra si è provveduto ad effettuare il controllo successivo relativamente a n.7 s determinazioni poste in essere dal Responsabile dell'Area amministrativa mediante estrazione elettronica, come da verbale del 19/03 / 2014

Atti privi di rilievi:7

Atti con rilievi:4

2-ESITO DEI CONTROLLI

Con riferimento alle determinazioni in generale, il controllo è stato effettuato su ogni singola determinazione sorteggiata e dallo stesso deve evidenziare il permanere di parte delle criticità già rilevate nell'ambito dei controlli del primo semestre 2013 e per le quali si rimanda a quanto precisato successivamente nella sezione Direttive e Segnalazioni.

3-DIRETTIVE E SEGNALAZIONI

Direttive cui devono conformarsi i Responsabili di area.

Impegno contabile

1-l'impegno di spesa è la fase del procedimento di spesa con la quale è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore ed indicata la ragione del pagamento (art.183 D.Lgs. n.267/2000).

Il punto 46 del Principio contabile n.2 dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali testualmente prevede:

46 Gli elementi costitutivi dell'impegno, salve le deroghe stabilite dalla legge, sono:

- (a) l'evidenza della somma da pagare;
- (b) il soggetto creditore;
- (c) la ragione del debito;
- (d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.

Ne consegue che non possono essere assunti impegni di spesa imputandoli a residui né impegni di spesa con i quali non siano determinati gli elementi costitutivi degli stessi come sopra indicati (oggetto della spesa, importo, contraente).

2-per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti e/o a disposizioni di legge NON è necessaria l'assunzione di impegno di spesa.

3-tutte le determinazioni poste in essere in fase di esercizio provvisorio devono esplicitamente richiamare le norme che regolano detto istituto e come l'atto si pone rispetto alle stesse.

4-gli atti di liquidazione devono richiamare la determina di impegno di spesa precisando l'importo dell'impegno assunto al fine di verificare che la liquidazione avvenga nei limiti dell'impegno assunto. Ove sul medesimo impegno fosse già stata liquidata una parte della somma, se ne dovrà dare atto.

5-dal 20.04.2013 gli atti di impegno e di liquidazione devono sempre essere posti in essere precisando che si è tenuto conto del D. Lgs. n.33/2013 e delle condizioni dallo stesso poste.

3.1 Appalti servizi ingegneria ed architettura sotto soglia comunitaria

L'articolo 91 del Codice stabilisce, al comma 2, che gli incarichi relativi alle suddette attività, il cui importo sia inferiore a centomila euro, possano essere affidati secondo la procedura di cui all'articolo 57 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), comma 6, invitando almeno cinque soggetti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

L'obbligo di rispettare i principi generali richiamati, quali il principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, viene infatti indirizzato allo svolgimento di una procedura, ancorché negoziata (cfr. articolo 57, comma 6), da svolgere tra soggetti scelti sulla base di informazioni desunte dal mercato, relative alle loro caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, e invitando almeno cinque concorrenti (salva la facoltà della stazione appaltante di utilizzare le ordinarie procedure aperte o ristrette).

Sempre ai sensi del medesimo articolo 57, comma 6, la selezione degli operatori economici deve avvenire anche nel rispetto dei principi di concorrenza e rotazione.

In sostanza, l'affidamento appare maggiormente procedimentalizzato rispetto alla precedente normativa dettata dalla legge n. 109/19

In pratica, la garanzia di una procedura equa e imparziale costituisce il corollario necessario dell'obbligo di garantire una pubblicità trasparente.

A dettagliare la procedura da seguire per gli affidamenti in esame, concorre l'art. 267 del Regolamento, secondo cui i soggetti da invitare, nel rispetto dei trascritti principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sono individuati tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di mercato, assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione.

L'ulteriore modello procedimentale, previsto dal Regolamento per l'individuazione dei soggetti da invitare, è l'indagine di mercato.

Il Regolamento "orienta" le amministrazioni procedenti anche in ordine alle modalità per selezionare (nell'ambito dell'elenco o tra gli operatori individuati a seguito dell'indagine di mercato) i cinque o più soggetti cui rivolgere l'invito. Si suggerisce quale possibile (e, se vogliamo, preferibile) modalità, il orteggio.

3.2 La determinazione del corrispettivo a seguito dell'abolizione delle tariffe

Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

La disciplina relativa alla determinazione del corrispettivo per le attività di servizi di ingegneria e architettura ha subito una prima significativa modifica a seguito dell'abolizione delle tariffe minime, ad opera del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248.

In ossequio a tale previsione, sono stati abrogati l'ultima parte del comma 2, dell'articolo 92 (che sanciva l'inderogabilità dei minimi tariffari e la nullità di ogni patto contrario) e il comma 4 del medesimo articolo (che consentiva di ribassare i minimi tariffari fino al 20%).

Sempre in attuazione della predetta riforma, è stato introdotto un ulteriore periodo alla fine del comma 2, secondo cui: "I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento".

Dal canto suo, il Regolamento, all'articolo 264, comma 1, lett. d), ha precisato che il bando deve contenere l'indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito l'ammontare presumibile del corrispettivo dei servizi posto a base di gara.

L'AVCP25 ha più volte ribadito che le stazioni appaltanti, nella determinazione dell'importo a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria, non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del

corrispettivo, ma devono indicare, con accuratezza ed analiticità, i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L'importo a base di gara - le cui modalità di calcolo, in virtù del Regolamento, dovranno essere espressamente indicate nel bando - **dovrebbe trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi.**

Ad innovare la disciplina in esame è intervenuto l'art. 9 della legge 24 marzo 2012, n. 2726, come integrato dall'art. 5 della legge 7 agosto 2012, n. 13427. In ragione di tale novella, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del d.l. n. 1/201228 possono essere utilizzate ai soli fini della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi, fino all'emanazione del previsto decreto ministeriale.

Anche in attuazione di tale novella, con il Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 14029, sono stati dettati i criteri per la determinazione dei compensi relativi alle professioni dell'area tecnica (artt. 33 - 39)30

3.4 ACQUISTI CONSIP/MEPA/ COTTIMO FIDUCIARIO

Il comma 450 dell'art. 1 della Legge finanziaria 2007, è stato modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52. Alla luce di questa significativa modifica normativa, avente efficacia a partire dal 9 maggio 2012, tutte le amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001, ivi compresi, gli enti locali, **sono tenute, per gli acquisti sotto soglia comunitaria, a ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)**, ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Dal tenore letterale dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, rubricato "Mercato elettronico" che, al comma 4, lettera b), contempla la possibilità di acquistare beni e/o servizi sotto soglia comunitaria ricorrendo anche alle procedure di acquisto in economia ai sensi dell'art. 125 e ss. del D.Lgs. 163/2006, inoltre, è possibile dedurre che anche gli acquisti in economia devono esaurirsi ed effettuarsi obbligatoriamente all'interno dei mercati elettronici. **L'unico caso in cui risulta ancora possibile ricorrere alla procedura di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, è quello in cui il bene o servizio non sia reperibile** nei mercati elettronici, ovvero sia reperibile, ma si appalesi, per mancanza di qualità essenziali, inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente. Ne consegue che nella determinazione a contrarre sarà fondamentale evidenziare le caratteristiche tecniche necessarie del bene o del servizio, di aver effettuato il previo accertamento della insussistenza degli stessi sui mercati elettronici disponibili e, ove necessario, la motivazione sulla non equipollenza o sostituibilità

ln

con altri beni o servizi presenti sui mercati elettronici (sul punto vedasi il parere della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 92/2013/PAR, nonché il parere della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, n. 169 del 2012).

Si rammenta che il mancato rispetto di quanto sopra esposto comporta, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 95/2012, la **nullità del contratto stipulato e costituisce illecito disciplinare e contabile, cui corrisponde un'ipotesi tipica di responsabilità amministrativa.**

Invece, per quanto concerne le convenzioni CONSIP, ai sensi dell'art. 1, comma 449 della Legge finanziaria 2007, gli enti locali possono ricorrere a quest'ultime, ovvero "ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti". Ne consegue, in linea di principio, che le sanzioni previste dall'art. 1, comma 1 del D.L. 95/2012 (nullità del contratto e responsabilità disciplinare e patrimoniale-amministrativa), possano essere applicate anche ai contratti stipulati dagli enti locali senza tener conto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni CONSIP quale limite massimo per l'acquisto di beni o servizi comparabili.

Resta fermo il disposto dell'art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012, relativo ad alcune tipologie specifiche di acquisti quali energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.

Infine, per completezza di informazione, si ricorda che anche per gli **affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000 €** (art. 125, comma 8, ultimo periodo e comma 11, ultimo periodo) la stazione appaltante è tenuta a rispettare i principi della rotazione, non discriminazione, par condicio e con il supporto di adeguata motivazione.

Si riportano di seguito alcune determinazioni in materia dell'AVCP

In quali casi è possibile l'affidamento diretto del contratto?

L'affidamento diretto del contratto è consentito:

a) nel caso di lavori inferiori a 40.000 euro (articolo 125, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 163/2006);

b) nel caso di servizi e forniture inferiori a 40.000 euro (articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 163/2006).

Tuttavia, anche entro tali importi, la stazione appaltante è tenuta a rispettare i principi della rotazione, non discriminazione, par condicio e con il supporto di adeguata motivazione.

D33. Nel caso di affidamento diretto, vi è obbligo di motivazione?

Sì. Sussiste l'obbligo di motivare la scelta di affidare l'appalto senza alcun confronto tra concorrenti diversi, in quanto il cottimo fiduciario costituisce una procedura negoziata, come tale assoggettata a motivazione adeguata ai sensi dell'articolo 57, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006.

D34. Per servizi o forniture di importo non superiore a 40.000 euro è possibile l'affidamento diretto?

L'articolo 125 del decreto legislativo n. 163/2006 consente l'affidamento diretto di servizi o forniture entro un importo inferiore a 40.000 euro (si veda l'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 125 modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera m-bis) della legge n. 106 del 2011).

3.5 ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Si richiamano in materia le specifiche circolari esplicative in ordine all'attuazione del piano provvisorio anticorruzione e all'obbligo di inserire all'interno delle singole determinazioni **specifiche attestazioni in materia di rispetto dei livelli essenziali di trasparenza e di verifica della insussistenza di situazioni di incompatibilità rivenienti nelle disposizioni di cui alla L.190/2012.** Si rammenta in proposito che il Comune di Delianuova si è dotato del piano anticorruzione 2014/2016, del programma triennale per la trasparenza nonché dei seguenti atti e regolamenti: *Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; Regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi affidati ai dipendenti comunali; Regolamento per la disciplina DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO; Piano triennale per la formazione del personale; Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali.*



Segretario comunale

Dr. Rodolfo Esposito